

COMMISSIONE MASSIME DI DIRITTO SOCIETARIO DEL CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

La verbalizzazione a distanza e la verbalizzazione postuma

(approvata il 2 ottobre 2025)

In caso di verbalizzazione “postuma” il concetto di compresenza ex art. 51 l. not. è da riferire solo al momento della lettura e sottoscrizione da parte del notaio, del presidente e di eventuali soci interessati del verbale postumo predisposto dal notaio. Pertanto, fatta salva la normativa emergenziale di cui all’ art. 106, numero 2 secondo periodo del d. l. n. 18/2020 e successive proroghe, si ritiene che la verbalizzazione “postuma” consenta di superare i molteplici problemi sollevati dalle assemblee svolte con modalità “totalmente a distanza” - incidenti potenzialmente sulla validità, efficacia probatoria, luogo di convocazione e via discorrendo - costituendo un incentivo all’ utilizzo della modalità telematica anche totalmente a distanza per lo svolgimento delle assemblee e delle riunioni degli altri organi collegiali delle società di capitali, ai quali è possibile estendere tale modalità di verbalizzazione differita.

Abstract

La Massima, ribadendo le considerazioni espresse da Questa Commissione nella Massima: “*La verbalizzazione a distanza e la sottoscrizione del presidente*”, sul tema della “compresenza” ex art. 51 l. not. e della funzione del presidente nella verbalizzazione delle deliberazioni assembleari di s.p.a. e s.r.l. e delle possibili conseguenze della mancata sottoscrizione del verbale da parte del presidente oltre che del segretario/notaio, sia sotto il profilo della potenziale invalidità delle deliberazioni che dell’efficacia probatoria, valorizza anche a regime il ricorso alla videoconferenza per lo svolgimento dei lavori assembleari, a prescindere dall’oggetto della deliberazione e della previsione statutaria. Si ipotizza una lettura in “controluce” dell’art. 2375, ultimo comma, c.c. in tema di verbale postumo e dell’art. 2375, comma 1, primo periodo, c.c. in tema di sottoscrizione del verbale, individuando nella verbalizzazione c.d. “postuma” lo strumento per contemperare i principi civilistici e di forma dettati dal codice civile e dalla legge notarile per l’atto pubblico con le esigenze sottese alla verbalizzazione a distanza, in ossequio al principio di territorialità della funzione. In questa prospettiva, si ritiene che il concetto di compresenza ex art. 51 l. not. sia da riferire solo al momento della lettura e sottoscrizione da parte del notaio, del presidente e di eventuali soci interessati del verbale postumo predisposto dal notaio. Senza necessità di specifica previsione statutaria in tal senso, con una lettura di “sistema” del primo e dell’ultimo comma dell’art. 2375 c.c., è infatti possibile distinguere in relazione all’aspetto

formale della verbalizzazione dell'assemblea totalmente a distanza due momenti: il momento dell'accadimento dei fatti oggetto di verbalizzazione postuma ed il momento della confezione del verbale/documento.

MOTIVAZIONE

1. La disciplina della verbalizzazione postuma

Posto che il nostro Legislatore già prevede il differimento temporale del momento della confezione del documento rispetto allo svolgimento della riunione riconoscendo all'art. 2375 ult. co. c.c. e 2481 c.c. la facoltà di scegliere la tecnica della verbalizzazione postuma o "differita" delle decisioni degli organi collegiali delle società di capitali, si considera idoneo questo strumento codicistico per attuare, a prescindere dalla modalità di svolgimento della riunione in presenza o nella modalità "totalmente a distanza"¹, il principio della compresenza del presidente e del segretario/notaio ai fini della validità del verbale e, ove redatto da notaio, ai fini della sua conformità alla legge notarile, anche, e non solo, con riferimento all'elemento della sottoscrizione. E ciò nella prospettiva della valorizzazione di un istituto già previsto nel codice civile, anche al fine di incentivare il ricorso alla videoconferenza e ad altre modalità telematiche di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, la cui meritevolezza è stata ben presente al legislatore della riforma del 2003 - *in primis* con la formulazione dell'art. 2370, comma 4, c.c. – ed è stata confermata dalla legislazione "emergenziale" e dalle successive plurime proroghe².

¹ Sul tema cfr. Studio n. 41/2023, *La riunione assembleare a distanza*, estensori G. FERRI JR - J. SODI, Approvato dalla Commissione Studi di Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, *ivi* ult. rif., pubblicato in CNN notizie quale contributo scientifico ma con l'apposizione di un "caveat" del seguente tenore letterale: "*Il Consiglio Nazionale nella seduta del 21 luglio 2023 ha deliberato all'unanimità di pubblicare lo studio quale contributo scientifico evidenziando, tuttavia, che le soluzioni operative proposte in ordine:*

1. a) *alla indicazione o meno del luogo fisico di convocazione e svolgimento delle adunanze;*
2. b) *alla necessità o meno della compresenza del presidente e del notaio verbalizzante nel medesimo luogo fisico, non essendo supportate, a oggi, da un chiaro quadro normativo e giurisprudenziale, vanno valutate, nell'operatività quotidiana, con l'indispensabile prudente apprezzamento di ciascun notaio. La presente delibera deve considerarsi corredo essenziale e necessario del contributo scientifico che segue.*" Peraltro, anche la CONSOB si è espressa in senso contrario all'ammissibilità di clausole statutarie che, in mancanza di proroga della legislazione emergenziale, consentano lo svolgimento di assemblee di società di capitali in modalità "virtuale" con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-07579, tesi riportata e ribadita da A. ALLOTTI - P. SPADOLA, in *Gli sviluppi tecnologici del diritto societario*, a cura di Bianchini - Gasparri - Trovatore - Zoppini, *Quaderni giuridici n. 23, maggio 2022*, CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Roma, 2022, p. 48 ss., in particolare pp. 48-49, testo e nota 17.

² Ai fini che qui rilevano, sembra opportuno ricordare che le disposizioni emergenziali previste dall' art. 106 del Decreto legge n. 18/2020 introdotto nel periodo "Covid" e oggetto di successive plurime proroghe (ultima quella al 31 dicembre 2025 prevista dalla legge. 21 febbraio 2025 di conversione del D.L. 27 dicembre 2024, n. 22, in *G.U.*, 24 febbraio 2025, n. 45) consentono, in via eccezionale, l'adozione di deliberazioni di assemblee di società di capitali e di enti con modalità telematiche "totalmente a distanza", "[...] *senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. [...]*" con conseguente ammissibilità del verbale sottoscritto da parte del solo notaio; nonché la possibilità - per le società

Non v'è chi non veda che la lettura delle norme dettate dal codice civile e dalla legge notarile e la riconduzione delle stesse al “sistema” della verbalizzazione debba:

- contemperare i plurimi interessi in gioco, quali l'interesse privatistico alla “c.d. facilitazione” dell'intervento in assemblea in modalità telematica, l'interesse alla confezione postuma del verbale e l'interesse pubblicistico alla valida redazione del documento che, ove redatto da notaio, sia altresì idoneo a produrre l'efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2700 c.c.;
- considerare il rapporto delle rispettive specifiche funzioni del presidente dell'assemblea (*rectius*: riunione) e del segretario verbalizzante per come delineate in generale dal codice civile³;
- considerare le peculiarità della verbalizzazione ove segretario sia il notaio nell'esercizio delle sue funzioni, in applicazione della legge notarile e, a monte, la natura giuridica del verbale di assemblea (e degli altri organi collegiali).

In questa prospettiva, a prescindere dalla “tecnica” di attuazione della verbalizzazione postuma o, come sovente definita, “differita” o “non contestuale”, occorre valutare se quest'ultima sia o meno uno strumento idoneo a contemperare i suddetti contrapposti interessi sottesi alla verbalizzazione e in particolare, ove la verbalizzazione avvenga a ministero di notaio, per attuare il requisito della contestualità e della “compresenza” nella formazione del verbale assembleare quale atto pubblico.

Considerato che⁴, a regime e quantomeno ai fini prudenziali, la compresenza e la sottoscrizione da parte di entrambi gli autori del documento (*rectius*: presidente e segretario) è elemento essenziale e inderogabile sia per la s.p.a. che per la s.r.l., occorre stabilire in quale momento della verbalizzazione postuma delle decisioni degli organi collegiali delle società di capitali sia indispensabile questo elemento.

con azioni quotate e per quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multimediale di negoziazione e per le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante – sia di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente, sia di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sembra altresì opportuno rilevare, sotto il profilo della tutela dei diritti dei soci, come la Commissione Europea ha recentemente inviato all'Italia una lettera di infrazione “INFR(2025)4004” dalla quale emerge il non corretto recepimento della direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti, e in particolare il diritto degli azionisti di scegliere senza limitazione il proprio rappresentante per le assemblee generali. Sul tema, cfr. *Assemblee societarie da remoto, Italia in mora*, in *Italia Oggi*, 15 maggio 2025, 22, p. 4.

³ Per una disamina del tema del rapporto della centralità ed autonomia delle rispettive funzioni del presidente e del segretario nella verbalizzazione delle riunioni delle assemblee e degli altri organi collegiali e del rispettivo ruolo nella creazione del documento da intendere quale risultato della necessaria cooperazione di entrambi per come concepita dal codice civile, si rinvia alle considerazioni espresse da Questa Commissione nella Massima “La verbalizzazione a distanza e la sottoscrizione del presidente”. Sul tema, M. BIANCA - O. CAGNASSO - C.F. GIULIANI - G. M. MICELI, *Il presidente dell'assemblea tra codice civile, legge notarile e legislazione emergenziale*, NDS, 3, 2025, pp. 427 – 429, e in particolare pp. 429 ss., ivi ult. rif.

⁴ Come emerso nelle conclusioni recepite dalla Massima “La verbalizzazione a distanza e la sottoscrizione del presidente”, approvata da Questa Commissione in data 2 ottobre 2025, a cui si rinvia.

In particolare, per la verbalizzazione a ministero di notaio, ai fini della valida redazione dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 51 l. not. e dell'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., occorre individuare il momento nel quale l'Ordinamento pretende la "compresenza" del presidente e del notaio nonché dei soci (e la rispettiva sottoscrizione del documento) anche ai fini del perfezionamento di eventuali ulteriori fattispecie funzionalmente e/o occasionalmente collegate alla deliberazione e che presentano profili di negozialità.

Per predisporre le coordinate del ragionamento occorre inquadrare l'istituto della verbalizzazione differita nel sistema normativo delle società di capitali.

Nella sopra chiarita prospettiva esegetica, giova rilevare, in primo luogo, che con le aggettivazioni "non contestuale", "postuma" o "differita", di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, si qualifica la verbalizzazione delle assemblee dei soci di società di capitali e degli organi collegiali che avvenga in un momento successivo allo svolgimento della riunione e deliberazione⁵.

E' noto che il fondamento normativo dell'istituto risieda negli artt. 2375 ultimo comma c.c. e 2481 c.c., entrambi introdotti dalla riforma delle società di capitali del 2003 che ha espressamente superato il criterio della contestualità⁶ della redazione del verbale rispetto allo svolgimento dei lavori assembleari per le assemblee dei soci delle società per azioni e di talune decisioni degli amministratori di s.r.l. introducendo il c.d. "principio della tempestività"⁷. Principio, questo, che per il soggetto verbalizzante assurge, da un lato, a riconoscimento della facoltà della redazione del documento in un momento successivo ai lavori dell'organo collegiale a prescindere dallo svolgimento della riunione in presenza e/o in videoconferenza, e dall'altro impone al verbalizzante una regola comportamentale (*rectius*: redigere il verbale "senza ritardo") al fine del rispetto delle norme espresse e di sistema che presidiano la conclusione del "procedimento" di formazione della volontà degli organi collegiali anche sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dalla legge in relazione all'oggetto della deliberazione. Questa conclusione traspare dalla lettera dell'articolo 2375, ult. co.

⁵ Sul tema della verbalizzazione non contestuale, *ex multis*, N. ABRIANI, *Sul verbale assembleare non contestuale di società di capitali*, *Studio n. 5916/I*, in www.notariato.it; ID, *L'assemblea*, in AA. VV., *Le società per azioni*, in *Trattato dir. comm.*, diretto da COTTINO, Padova, 2010, vol. IV., t. I, pp. 489 ss.; F. GUERRERA, *Il verbale di assemblea*, in *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. ABBADESSA E G. B. PORTALE, *Assemblea – Amministrazione*, vol. 2, Milano, 2006, pp. 115 ss.; F. MAGLIULO, *Il funzionamento dell'assemblea di s.p.a.*, in F. MAGLIULO – F. TASSINARI, Milano, 2010, pp. 355 ss.; F. LAURINI, *Commento all'art. 2375 c.c.*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da MARCHETTI – BIANCHI – GHEZZI – NOTARI, *Assemblea*, a cura di PICCIAU, Milano, 2008, pp. 223 ss.

⁶ Per una disamina dei diversi orientamenti di pensiero sul tema della redazione non contestuale del verbale anteriormente alla riforma del 2003, cfr., *ex multis*, G. COTTINO, *Le società*, *Diritto commerciale*, I, 2, Cedam, Padova, 1999, pp. 354 ss.; A. SERRA, *L'assemblea: procedimento*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO E PORTALE, Torino, 1994, 3*, pp. 195 ss.; G. RESCIO, *Problemi in tema di verbale assembleare per atto pubblico*, in *Giur. comm.*, 1990, I, pp. 828 ss.; P. BOERO, *Verballi societari e riforma della legge notarile*, in *Studi in onore di Cottino*, Cedam, Padova, 1997, I, pp. 560 ss.

⁷ Cfr. N. ABRIANI, *Sul verbale assembleare non contestuale di società di capitali*, cit.

c.c. la cui formulazione, nel secondo periodo, limita temporalmente la facoltà di verbalizzazione differita “*nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione*”.

Gli interrogativi sollevati dalla nuova previsione normativa sono stati e sono tuttora molteplici e riguardano sia l’ambito di applicazione della verbalizzazione differita, sia in generale la combinazione della disciplina codicistica della formazione del verbale di assemblea con la peculiare e connaturata dilazione temporale della verbalizzazione “differita” con le regole previste dalla legge notarile per la confezione dell’atto pubblico ove la verbalizzazione avvenga a ministero di notaio, con specifico riferimento alla necessità della compresenza e sottoscrizione da parte del presidente dell’assemblea⁸ (e in generale della riunione), nonché eventualmente dei soci ove il verbale contenga momenti negoziali.

Con riferimento all’ambito di applicazione della verbalizzazione postuma (o “differita”), sotto un profilo testuale la fattispecie risulta prevista solo per il verbale delle assemblee delle s.p.a. dall’art. 2375, ultimo comma, c.c., norma dettata nel più generale contesto della disciplina del verbale di assemblea. Diversamente, la verbalizzazione postuma delle decisioni dei soci di s.r.l. non è espressamente prevista, anche se è possibile considerarla una modalità di redazione del verbale “*transtipica*”⁹ che prescinde dal tipo sociale in considerazione dell’applicazione analogica alla s.r.l. delle norme della s.p.a. e della considerazione che detta modalità di redazione del verbale non è esclusa espressamente dall’art. 2479-bis c.c. (che non richiede la contestualità della verbalizzazione) né risulta estranea al sistema della verbalizzazione degli organi collegiali della s.r.l. in quanto contemplata dall’art. 2481 c.c. in tema di aumento di capitale sociale delegato all’organo amministrativo ove si prevede che la decisione degli amministratori debba risultare da “[...] *verbale redatto senza indugio da notaio* [...]”¹⁰. Peraltro, si ritiene che la “*transtipicità*” operi anche in senso inverso consentendo di estendere la previsione dettata per la verbalizzazione delle

⁸ Sul tema, cfr., *ex multis*, F. MASSA FELSANI, *Il ruolo del presidente nell’assemblea delle s.p.a.*, Milano, 2004, pp. 130 ss.; S. ALAGNA, *Il presidente dell’assemblea nella società per azioni*, Milano, 2005, pp. 182-188.

⁹ In tal senso M. BIANCA – O. CAGNASSO – C.F. GIULIANI – G. M. MICELI, *Il presidente dell’assemblea tra codice civile, legge notarile e legislazione emergenziale*, cit., pp. 420 – 426, ivi ult. rif. bibliografici.

¹⁰ Per l’ammissibilità del verbale non contestuale nella s.r.l., cfr., *ex multis*, O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato dir. comm.*, diretto da COTTINO, V, 1, Padova, 2007, p. 312; M. CIAN, *Le decisioni assembleari*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di C. IBBA E G. MARASÀ, II, Milano, 2020, p.1387, testo e nota 249, ivi ult. rif.; F. MAGLIULO, *La riforma della società a responsabilità limitata*, II ed., Milano, 2007, p. 390; N. ABRIANI, *Sul verbale assembleare non contestuale di società di capitali*, cit.; V. SALAFIA, *L’assemblea dei soci nella società a responsabilità limitata*, in *Le società*, 2005, p. 827; G. SANDRELLI, *Sub art. 2479-bis*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. MARCHETTI – L.A. BIANCHI – F. GHEZZI – M. NOTARI, *Società a responsabilità limitata, Artt. 2462 – 2483 c.c.*, Milano, 2008, pp. 1008 – 1009; COMMISSIONE MASSIME DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima* n. 45 del 19 novembre 2004, in *Le massime del Consiglio Notarile di Milano*, Ipsoa, Milano, 2005, p.141.

decisioni degli amministratori di s.r.l. all'art. 2481 c.c. ad analoghe fattispecie in s.p.a. per le quali manca una simile previsione espressa. In questa prospettiva la norma consentirebbe la verbalizzazione postuma sia per le decisioni consiliari delle s.p.a. aventi il medesimo contenuto sia, più in generale, per le decisioni di tutti gli organi collegiali delle società di capitali in considerazione dell'esistenza dell'identità di *ratio* che ne giustifica l'applicazione analogica¹¹.

Quanto alla natura della deliberazione e al suo oggetto, nelle s.p.a. la verbalizzazione "differita" è possibile sia per le assemblee ordinarie che straordinarie poiché l'art. 2375 c.c. non distingue sul punto. Nelle s.r.l., ammessa l'applicazione analogica dell'istituto in considerazione della "transtipicità" dei principi desumibili dagli artt. 2375 e 2481 c.c., la verbalizzazione "differita" prescinderebbe dall'oggetto della decisione dei soci.

Per l'uno e per l'altro tipo sociale, la verbalizzazione "differita" rappresenta una scelta che in concreto può essere effettuata dal soggetto verbalizzante a prescindere da apposita previsione statutaria¹² che, ove presente sarebbe meramente ricognitiva e confermativa di una facoltà che trova il suo diretto fondamento nella legge e che del pari non sembra possa essere esclusa con apposita clausola statutaria non essendo prevista possibilità di deroga. Nel silenzio del legislatore sul punto, si ritiene che, in ipotesi di riunioni totalmente a distanza sia opportuno, anche per ovvi motivi pratico/organizzativi, che l'avviso di convocazione dell'assemblea (o dell'organo collegiale) preveda che la redazione del verbale sarà differita ai sensi dell'art. 2375, ult. comma c.c.. In quest'ultimo caso, qualora la verbalizzazione postuma debba essere effettuata dal notaio, sarà importante indicare il luogo della riunione nel rispetto del principio della competenza territoriale del notaio, fatta salva ovviamente la deroga stabilita dalla normativa emergenziale.

2. La verbalizzazione postuma e la sottoscrizione del presidente e del segretario

Il legislatore non disciplina autonomamente neppure per la s.p.a. le modalità di formazione del verbale differito né sancisce espressa deroghe all'art. 2375, comma 1 c.c. in tema di sottoscrizione del documento, accomunando evidentemente quanto alla natura giuridica il verbale differito con quello contestuale in considerazione della identità di funzione svolta dall'attività di verbalizzazione, a nulla rilevando la tempistica e la tecnica di redazione ai fini dell'inquadramento giuridico e della individuazione della disciplina applicabile.

In questa prospettiva, pertanto, la soluzione del quesito relativo alla necessità o meno della sottoscrizione del verbale differito da parte del presidente e del segretario/notaio, dipende dalla

¹¹ Cfr. N. ABRIANI, *Sul verbale assembleare non contestuale di società di capitali*, cit., ivi ul. rif.

¹² Né sembra sussistere un obbligo di "motivazione" della scelta da esplicitare in atto da parte del notaio verbalizzante. In tal senso N. ABRIANI, *Sul verbale assembleare non contestuale di società di capitali*, cit., testo e nota 60, ivi ul. rif.

soluzione del più generale quesito sulla natura giuridica del verbale di assemblea (o di organi sociali) che si riverbera sull'applicazione dell'art. 51 l. not.¹³ ove redatto da notaio e dal ruolo del presidente e del segretario nella redazione del documento.

In relazione al quesito della natura giuridica del verbale¹⁴ si ritiene che nel sistema esistano elementi certi per qualificare il verbale redatto da notaio come atto pubblico¹⁵, con applicazione dell'art. 2699 c.c. e dell'art. 51 l. not., che fra gli elementi essenziali di forma degli atti notarili comprende la sottoscrizione delle parti (*rectius*: il presidente)¹⁶, nonché in virtù del precetto dell'art. 60 della legge notarile che considera espressamente applicabili le disposizioni del CAPO I – Titolo III “ai testamenti

¹³ La firma del presidente dell'assemblea è considerata formalità necessaria ai sensi dell'art. 2379 c.c. da F. MASSA FELSANI, *Il ruolo del presidente nell'assemblea delle s.p.a.*, cit.; S. ALAGNA, *Il presidente dell'assemblea nella società per azioni*, cit., pp.182-188; L. NAZZICONE, *Assemblea*, in G. DONGIACOMO - U. MACRÌ - L. NAZZICONE - E. QUARANTA, *Società di Capitali*, diretto da RENATO RORDORF, *Organi Sociali, responsabilità e controlli*, Milano, 2019, p. 134; A. STAGNO D'ALCONTRES, *L'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea di s.p.a.. La nuova disciplina*, in *Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. ABBADESSA E G. B. PORTALE, *Assemblea – Amministrazione*, vol. 2, Milano, 2006, p. 205; M. BIANCA – O. CAGNASSO – C.F. GIULIANI – G. M. MICELI, *Il presidente dell'assemblea tra codice civile, legge notarile e legislazione emergenziale*, cit., pp. 409 ss.

In giurisprudenza, la mancata sottoscrizione del verbale da parte del presidente dell'assemblea è considerata causa di nullità, da Cass. 7 ottobre 1963, n. 198, in *Foro it.*, 1963, I, 2203; Trib. Bari 9 giugno 1975, in *Riv. not.*, 1976, p.1452; Trib. Modena 13 settembre 1987, in *Giur. it.*, 1989, II, p. 826; Trib. Cosenza 13 luglio 1992, in *Le società*, 1993, p. 77 e in *Riv. dir. comm.*, 1993, II, p. 119; e per la necessità della sottoscrizione del presidente anche nel verbale non notarile, Trib. Vicenza 27 aprile 2004, in *Giur. comm.*, 2006, II, p. 729. Contro la necessità della sottoscrizione del verbale di assemblea da parte del presidente ove la verbalizzazione sia stata effettuata da notaio, F. MAGLIULO, Sub 138 bis, in AA.VV., *La legge notarile*, a cura di P. BOERO - M. IEVA, Milano, 2014, p. 753 ss.; ID, *La sottoscrizione del verbale assembleare notarile: un ritorno al passato?*, in *Notariato*, 4, 2025, p. 1 ss.; G. RESCIO, *Problemi in tema di verbale assembleare*, p. 853; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Massima n. VIII, *Redazione non contestuale del verbale assembleare (art. 2375 c.c.)*, 3 luglio 2001; ID, Massima n. 45, *Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea (art. 2375 c.c.)*, 19 novembre 2004, entrambe in www.consiglionotarilemilano.it; Massima della Commissione Massime Triveneto – numero A.A.12 del 9-2023; M. Maltoni, M. Notari, P. Talice, *Verballi societari e firma del presidente: nihil novum sub sole*, in *Riv. not.*, 4, agosto 2025, p. 655 ss.

¹⁴ Ribadendo le considerazioni formulate nella Massima “La verbalizzazione a distanza e la sottoscrizione del presidente”, approvata da Questa Commissione a cui si rinvia.

¹⁵ E ciò in considerazione sia del dato letterale dell'art. 2375, comma 2, c.c. collegato con l'art. 2699 c.c., sia della previsione dell'art. 2332 c.c. che tra le cause di nullità della società prevede al numero “1)” la “*mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico*”, nonché per il principio di simmetria delle forme che non può non estendersi anche alle modifiche dell'atto costitutivo/statuto; ed inoltre per il tenore dell'art. 2421, n. 3, c.c. che prevede la trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee “[...] *dei verbali redatti per atto pubblico* [...]”. Sembra opportuno ricordare che il codice del 1942 nell'art. 2699 definisce l'atto pubblico come quello *redatto* da notaio, a differenza dell'art. 1315 c.c. abrogato che lo definiva come l'atto *ricevuto* dal notaio; sottolinea il rilievo della differenza, F. GERBO, *Voce: Documento, Diritto Civile*, Milano, 2011, p. 681. Sul concetto di sottoscrizione dell'atto pubblico, F. CARNELUTTI, *Studi sulla sottoscrizione*, in *Riv. dir. comm.*, 1929, XXVII, parte I, pp. 34 ss.; A. LENER, *Atto pubblico e sottoscrizione delle parti, Spunti circa il significato della forma solenne*, in *Riv. not.*, 1978, I, pp. 988 ss.; S. PATTI, *Le prove*, in *Trattato dir. priv.*, a cura di G. IUDICA - P. ZATTI, Milano, 2021, pp. 446 ss.

¹⁶ Si riporta il testo dell'art. 60 della legge notarile: “*Art. 60 Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.*”.

e agli altri atti” senza possibilità di distinzione a seconda della riconducibilità dell’interesse al soggetto costituito che, in quanto tale, deve pertanto sottoscrivere ai sensi dell’art. 51 l. not.

In relazione al rispettivo ruolo attribuito dal legislatore al presidente e al segretario nella creazione del verbale (rectius: del documento) occorre fare riferimento all’art. 2375, comma 1, c.c., nella parte in cui prevede che: *“Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. [...]”*. Espressione, questa, che semanticamente potrebbe indurre ad essere interpretata nel senso che la sottoscrizione del notaio possa essere sostitutiva delle sottoscrizioni sia del presidente che del segretario, ma che in base ad una lettura sistematica si ritiene di dovere escludere in quanto, sempre semanticamente, già il tenore dell’art. 2379 terzo comma c.c. è molto chiaro nello stabilire che la sottoscrizione del notaio è sostitutiva del solo segretario e non anche del presidente, senza spazio per ulteriori e diverse interpretazioni¹⁷. Peraltro, è lo stesso legislatore che concepisce come alternativa la figura del segretario rispetto al notaio, come si desume testualmente dalla lettera dell’art. 2371 comma 2 che prevede: *“L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio”*, così chiarendo il significato della disgiuntiva “o” contenuta sia nell’art. 2375, comma 1, c.c. che nell’art. 2379, comma 3 c.c., nel senso che il notaio svolgerà la funzione di segretario e sarà lui il soggetto che dovrà sottoscrivere il verbale insieme al presidente dell’assemblea¹⁸.

Si ritiene¹⁹ che sia per le s.p.a. che per le s.r.l. il presidente debba sottoscrivere il verbale quantomeno ai fini prudenziali della “sanatoria” ex art. 2379, comma 3 c.c.²⁰, norma, questa, ritenuta applicabile anche alla s.r.l. poichè la disciplina dell’art. 2379 c.c. non è avulsa dal sistema di questo tipo sociale. E ciò sia in virtù di una lettura sistematica e non atomistica delle norme che disciplinano la verbalizzazione delle decisioni dei soci di S.r.l. le cui lacune possono essere colmate con il ricorso all’analogia alla disciplina della S.p.a. considerata la recente progressiva tendenza del legislatore di avvicinare questo tipo sociale alle S.p.a. sotto numerosi profili²¹; sia in ragione del richiamo espresso

¹⁷ Giova rilevare come la lettura “semantica” dell’art. 2375 c.c. sul ruolo del presidente e del segretario ovvero del presidente e del notaio qualora la verbalizzazione avvenga a suo ministero, è stata tenuta presente, sia pure nella opposta prospettiva derogatoria al principio della compresenza, proprio dalla legislazione emergenziale che, nel suo tenore letterale non sembra lasciare dubbi. Cfr. art. 106, n. 2, d. l. n. 18/2020: *[...] senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. [...]”*.

¹⁸ In tal senso anche L. NAZZICONE, *Assemblea*, cit., p. 134, ove si afferma che l’art. 2375 c.c. va letto *“in connessione”* con l’art. 2371 c.c. che contempla la figura del presidente dell’assemblea e del segretario, *“stabilendo che il secondo”* (rectius: il segretario) *“non occorre quando il verbale è redatto da notaio”*.

¹⁹ Per le considerazioni formulate nella Massima “La verbalizzazione a distanza e la sottoscrizione del presidente”, approvata da Questa Commissione a cui si rinvia.

²⁰ Cfr. art. 2379, comma 3, c.c.: *“[...] Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.[...]”*.

²¹ La tendenza legislativa ad avvicinare, sotto alcuni profili, il tipo S.r.l. alla S.p.a. ha visto il suo inizio nel 2012 con l’introduzione della disciplina delle start up innovative e PMI e ha avuto una recente conferma con

contenuto nell'art. 2479-ter, comma 4, c.c. che, disciplinando l'invalidità delle decisioni dei soci della S.r.l. e rinviando in parte alla disciplina delle S.p.a., sancisce che si applica, in quanto compatibile, tra gli altri anche l'art. 2379-ter c.c., che a sua volta richiama l'art. 2379 c.c.; sarà tuttavia ammessa anche per la s.r.l. la sanatoria ai sensi dell'art. 2379-bis c.c., espressamente richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2479-ter c.c.

3. La verbalizzazione postuma delle assemblee totalmente a distanza.

Il tema della sottoscrizione del documento da parte di tutti i “coautori”²² del verbale assume una rilevanza particolare in caso di verbalizzazione differita di riunioni svolte in videoconferenza (e per chi ritiene ammissibile a regime anche in modalità “totalmente a distanza”), poiché da un lato la differenza temporale tra riunione e redazione del documento è connaturata alla fattispecie, dall'altro la scarna disciplina dell'art. 2375 ult. co c.c. e dell'art. 2370, comma 4 c.c. non sembra riconoscere la possibilità di deroghe pattizie ai principi generali dettati dalla legge notarile e dal codice civile per la confezione del verbale di s.p.a. e di s.r.l. ove redatto da notaio. Peraltro, proprio nella verbalizzazione “postuma” si apprezza con un maggiore grado di intensità il ruolo del presidente dell'assemblea rispetto alla conferma della corretta percezione e verbalizzazione da parte del notaio dei fatti e delle dichiarazioni rese dall'assemblea in un momento precedente.

Come evidenziato nella Massima n. 1, le criticità sollevate dallo svolgimento a regime di assemblee con modalità totalmente a distanza, ossia svolte in videoconferenza senza la presenza fisica del presidente e del soggetto verbalizzante nel medesimo luogo sono molteplici e riguardano l'individuazione del luogo della convocazione in rapporto alla competenza territoriale del notaio verbalizzante; la potenziale invalidità del documento e la sua efficacia probatoria, nonché l'idoneità civilistica del verbale a contenere dichiarazioni e momenti latamente negoziali.

le modifiche legislative introdotte dal “Decreto capitali”, tanto da mettere in discussione principi in passato ritenuti inderogabili quali l'indivisibilità delle quote, la standardizzazione delle quote e la creazione di categorie speciali, la sollecitazione all'investimento, il ripristino del libro soci a determinate condizioni, e via discorrendo. Sul tema, O. Cagnasso, *La s.r.l. Aperta*, cit.; V. Donativi, *I diritti particolari dei soci*, in *Le società a responsabilità limitata* a cura di C. Ibba - G. Marasà, I, Milano, 2020, 893; M. Cian, *Un nuovo vulnus all'identità tipologica della s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2024, II, 505 ss.; AA.VV., *La Legge Capitali e la riforma dei mercati* (I parte), a cura di M. Callegari - E.R. Desana, in *Giur. it.*, novembre 2024, 2480-2520; Id., (II parte), in *Giur. it.*, dicembre 2024, 2711-2773; C. Marchetti - M. Ventoruzzo, *Note sulle assemblee tramite rappresentante designato*, in questa *Rivista*, 7, 2024, 821 ss.; C. Clerici, *Legge Capitali: principali novità di interesse notarile*, in *Notariato*, 3, 2024, 242 ss.; M. Cian, *La dematerializzazione delle partecipazioni di società a responsabilità limitata*, Studio CNN, 42/20247I, in www.notariato.it.

²² Pur nella specificità del ruolo e delle rispettive funzioni per come precisato nella Massima “La verbalizzazione a distanza e la sottoscrizione del presidente”, approvata da Questa Commissione il 2 ottobre 2025, testo e nota n. 6, a cui si rinvia.

Alla luce di quanto esposto, l'unica forma di verbalizzazione a distanza compatibile a regime con il nostro ordinamento giuridico sembrerebbe quella c.d. "ibrida", ossia con presenza nel medesimo luogo del notaio e del presidente (oltre che dei soci ove necessario), che sottoscriveranno il verbale unitamente al pubblico ufficiale. Si ribadisce, infatti, sia l'insufficienza del mero richiamo in statuto alla generica possibilità di svolgere le assemblee in videoconferenza, sia l'irrelevanza di una specifica clausola statutaria che preveda espressamente la modalità "totalmente a distanza"²³.

Invero, nella prospettiva dell'incentivazione al ricorso alla videoconferenza sia pure nel rispetto dei principi inderogabili dell'ordinamento, la soluzione dei suddetti quesiti, partendo dalla natura del verbale quale "atto con parte", potrebbe essere individuata proprio nella tecnica della verbalizzazione "postuma" o "differita" già prevista dal codice civile. Considerato che, come sopra rilevato, l'art. 2375, ultimo comma, c.c. riconosce la possibilità della redazione differita del verbale a prescindere dallo svolgimento dell'assemblea dei soci²⁴ in presenza o con modalità telematica, ove si scegliesse di combinare quest'ultima modalità di svolgimento della riunione (anche nella modalità "totalmente a distanza") con la facoltà della verbalizzazione differita, vi sarebbe completa applicazione della legge notarile qualora le parti interessate, presidente e se necessario i soci interessati, siano tutte fisicamente presenti innanzi al notaio al momento della lettura e della contestuale sottoscrizione da parte loro e del notaio del verbale postumo.

Senza necessità di specifica previsione statutaria in tal senso, ipotizzando una lettura in "controluce" e di "sistema" del primo e dell'ultimo comma dell'art. 2375 c.c., è infatti possibile distinguere in relazione all'aspetto formale della verbalizzazione dell'assemblea totalmente a distanza due momenti: il momento dell'accadimento dei fatti oggetto di verbalizzazione postuma ed il momento della confezione del verbale/documento.

Questa distinzione consente di ipotizzare che le formalità tipiche dell'atto pubblico, previste dall'art. 51 l. not. e non altrimenti derogate, siano necessarie nella sola fase della lettura e sottoscrizione del documento/verbale postumo alla quale devono partecipare in presenza fisica entrambi "gli attori" della verbalizzazione (presidente e notaio) in attuazione dei rispettivi diversi ruoli e funzioni per come sopra delineati, e possono/devono partecipare in presenza fisica anche i soci per il perfezionamento delle loro dichiarazioni negoziali eventualmente rese in assemblea. In questa prospettiva esegetica, la lettura sistematica delle norme contenute nel codice civile all'art. 2375 c.c. e nella legge notarile per la formazione dell'atto pubblico se da un lato non consente deroga alla sottoscrizione del verbale

²³ Sul tema della previsione statutaria dello svolgimento delle assemblee in modalità totalmente a distanza, cfr. Studio n. 41/2023, *La riunione assembleare a distanza*, estensori G. FERRI JR - J. SODI, cit., testo e note n. 2 e n. 3, ivi ult. rif.

²⁴ Analoghe considerazioni si ritiene di formulare per le riunioni degli altri organi collegiali delle società di capitali in ragione della natura "transtipica" dell'art. 2481 c.c.

anche da parte presidente in quanto anch'egli è "parte dell'atto pubblico", dall'altro consente di considerare la disciplina della verbalizzazione postuma prevista dall'art. 2375 ult. co c.c. per la S.p.a. e ritenuta applicabile anche alla S.r.l.²⁵, quale eccezione alla compresenza fisica del presidente e notaio rispetto al solo momento dello svolgimento dei lavori assembleari ma giammai al momento della lettura e sottoscrizione del documento (*rectius*: del verbale).

La sintesi legislativa degli interessi di cui sono portatori entrambi "gli attori" della verbalizzazione si manifesta nella sua pienezza solo al momento della lettura e della sottoscrizione del verbale postumo perché è in questa fase che si configura l'atto pubblico ai sensi dell'art. 51 l. not. e si rende imprescindibile la presenza e sottoscrizione del presidente, o se del caso dei soli soci interessati, anche ai fini della loro formale identificazione, e ai fini dell'esplicazione conclusiva delle reciproche distinte funzioni. E' infatti questo il momento che fotografa la corrispondenza del documento redatto dal notaio rispetto ai fatti accaduti e alle dichiarazioni rese durante lo svolgimento dei lavori assembleari per come oggetto di verbalizzazione da parte del notaio in virtù della rappresentazione a lui resa dal presidente (e/o sulla base delle eventuali dichiarazioni dei soci), in attuazione all'interesse del presidente, se del caso dei soci, e della società alla corretta rappresentazione documentale dei lavori assembleari e del perfezionamento delle eventuali dichiarazioni di natura latamente negoziale.

Quindi, per mero esempio, nell'assemblea totalmente a distanza si delibererà l'aumento di capitale con conferimento in natura e nel successivo momento della sottoscrizione del verbale postumo si procederà all'effettivo conferimento e contestuale liberazione con la sottoscrizione del verbale da parte del presidente, del legale rappresentante se diverso dal presidente, del socio e del notaio.

In conclusione, questa ricostruzione, anche a regime, consente, a prescindere dalla presenza di specifica previsione statutaria, di convocare e svolgere assemblee in modalità telematica anche totalmente a distanza utilizzando da parte del notaio la verbalizzazione postuma con successiva compresenza fisica del notaio e del presidente dell'assemblea, e se del caso dei soli soci interessati per eventuali dichiarazioni di natura negoziale collegate alla deliberazione, necessaria nel solo momento della lettura e contestuale sottoscrizione, ritenendo che il concetto di compresenza ex art. 51 della legge notarile assuma un significato e ruolo diverso e sia da riferire solo al momento formale della lettura e sottoscrizione del documento (*rectius*: il verbale). Il tutto sempre in ossequio al principio di territorialità della funzione del notaio.

²⁵ Dove, peraltro, il legislatore già prevede nella disciplina della consultazione scritta o della manifestazione del consenso per iscritto la scissione del momento della formazione della volontà dei soci da quello della confezione del documento scritto che la deve contenere, oltre che la stessa possibilità della verbalizzazione differita testualmente riconosciuta dall'art. 2481 c.c. per le riunioni consiliari.